



# COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

10317  
copia

## DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO N° 2

### ECONOMICO - FINANZIARIO

N°138

DATA  
29.03.2011

**Oggetto: Servizio Tributi. Concessione occupazione suolo pubblico in Via G. Matteotti, 57 per "intrattenimento clienti all'aperto", alla sig. ra Lauretti Fabiola, per i giorni di sabato e domenica compresi nel periodo 25.02.2011 - 24.04.2011. Proroga.**

### IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Vista la domanda prodotta in data 01.03.2011 prot. 3365, dalla sig. ra Lauretti Fabiola, nata a Priverno il 29/11/1980, residente a Pontinia, Via Migliara 51, n. 280, in qualità di legale rappresentante dell'attività artigianale denominata "La Bontà del Pane della Cotarda", tendente ad ottenere la concessione temporanea per l'occupazione di suolo pubblico, per intrattenimento clienti all'aperto, (spazio antistante alla propria attività artigianale), in Via G. Matteotti, 57, per i giorni di sabato e domenica compresi nel periodo 25.02.2011-20.04.2011.

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n.24 del 12/07/02, avente per oggetto:"Regolamento COSAP – modifica – istituzione canone assegnazione spazi per intrattenimento periodo estivo";

Vista la Delib. G.C.n.184/2003 con cui veniva approvata l'estensione del beneficio del canone agevolato per l'occupazione di suolo pubblico per i pubblici esercizi per il periodo primaverile-estivo, a partire dal 1° maggio di ogni anno, con decorrenza immediata;

Vista la delib.C.C.n.17 del 31/03/2004, con cui veniva ulteriormente esteso il beneficio del canone agevolato nei confronti degli esercenti pubblici esercizi, per l'occupazione di suolo pubblico predetta a partire dal 1° aprile 2004 e per gli anni successivi;

**Vista la Delib.C.C.n. 47/2004 con cui venivano apportate modifiche ed integrazioni all'art. 4 del Regolamento Cosap, riguardanti in particolare il prolungamento del periodo di occupazione(fino ad un anno) e le modalità di occupazione con le strutture mobili;**

Ritenuto dover procedere in merito, giuste direttive delle deliberazioni di Consiglio Comunale e Giunta Comunale surrichiamate;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 202 del 01/09/2010;

Considerato che l'occupazione di suolo pubblico, verrà effettuata con: **vasi, panche e posizionamento tavoli con sedie, per una superficie complessiva di mq. 20,00 ( ml .2,00 x ml. 10,00) - classe fino a 20 mq;**

Esaminati i conteggi e le tariffe in relazione ai periodi interessati, e visto che l'occupazione di suolo pubblico interessa n. 2 stalli adibiti a parcometro solo nei giorni di sabato e domenica compresi nel sopra citato periodo, con occupazione dalle ore 17,00-alle ore 20,00 (n.3 ore di utilizzo durante il periodo prestabilito a ticket), oltre all'occupazione della stessa fuori orario parcometro, il canone per l'occupazione di detto spazio, viene stabilito complessivamente in **€. 194,00** (mesi 2, per mq. 20);

Visto il vigente Codice della strada;

Visto l'art.63 del Dec.Leg.vo n.446/1997;

Visti i N.O. rilasciati dal locale Comando Vigili Urbani in data 12.03.2011 prot. n. 477 e in data 21.12.2010 prot. n. 2338, condizionato al rispetto dell'art.20 del D.Lgs. n.285/1992 e relativo decreto di esecuzione approvato con D.P.R. n. 495/92 e successive modificazioni ed integrazioni ;

Visto il versamento di **€. 194,00**, in favore del Comune di Priverno, effettuato presso l'ufficio Cosap in data 25.02.2011, per canone di occupazione di suolo pubblico nei giorni di sabato e domenica compresi nel **periodo 25.02.2011-24.04.2011** ;

Vista la Delib. G.C. n. 29/2009, esecutiva ai sensi di legge, con cui veniva adeguato il canone di occupazione di suolo pubblico per pubblici esercizi ;

Visto che trattasi di occupazione di spazio pubblico ricadente su n. 2 stalli adibiti a parcheggio;

Visto il nuovo regolamento per l'istituzione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche(in sostituzione della T.O.S.A.P.) approvato con Delib.C.C.n.59/1998 e successive modificazioni e in particolare l'art.18;

Vista la Delib.C.C. n. 47/2009, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stata estesa la possibilità di intrattenimento clienti all'aperto anche alle attività artigianali;

Visto il Dec.Lgs.vo n.267/2000;

## **C O N C E D E**

alla sig.ra **LAURETTI FABIOLA, c.f.: LRTFBL80S69G698C**, esercente attività artigianale denominata "La Bontà del pane della Cotarda" con sede legale in via Migliara, 54, Pontinia, P.IVA 02377310590, di occupare in modo:

### **temporaneo**

**il suolo pubblico (cat. II), in Via G. Matteotti, 57, per i giorni di sabato e domenica, dalle ore 17,00 alle ore 22,00, compresi nel periodo 25/02/2011 e il 24.04.2011, per la durata di mesi 2 e per mq. 20,00 (classe fino a 20 mq.), come specificato in premessa, e rimuovere ogni giorno le attrezzature inerenti la occupazione di suolo pubblico a fine orario di lavoro a condizione che venga lasciato libero il passaggio degli autoveicoli sulla pubblica via e per i pedoni lungo il marciapiede e garantendo i diritti di terzi, rispettare tutte le disposizioni contenute nell'art. 20 del D. Lgs.vo 285/92 e successive modificazioni ed integrazioni nonché quelle previste dal relativo Decreto di Esecuzione D.P.R. n. 495/92 con successive modificazioni ed integrazioni;**

**Il concessionario ha l'obbligo di:**

- porre nel locale, in modo ben visibile, una o più targhe con la scritta "non si effettua servizio nei tavoli";**
- rimuovere ogni giorno, a fine orario di lavoro e di occupazione, tutta l'attrezzatura con tavoli e sedie;**
- osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia;**
- eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione degli impianti installati e per rimettere il suolo pubblico in pristino al termine di ogni occupazione, con l'avvertenza che, in ipotesi di inadempimento, vi provvederà direttamente l'amministrazione comunale con addebito delle spese a carico del concessionario;**
- utilizzare lo spazio pubblico oggetto della concessione in modo da non ledere o disturbare gli altrui diritti od arrecare danni a terzi, con la espressa intesa che il Comune concedente è sollevato da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti di terzi per effetto dell'occupazione;**
- custodire ed esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana l'atto di concessione. In ipotesi di sottrazione, distruzione o smarrimenti di detto atto, il concessionario ne dà immediata comunicazione al competente ufficio comunale, che provvede a rilasciare un duplicato.**

**La presente concessione ha effetti limitatamente alla facoltà o diritto di occupazione delle aree o spazi pubblici nei modi e nei termini sopra indicati.**

**Essa non sostituisce gli altri atti amministrativi previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività esercitate sulle aree o spazi pubblici occupati.**

**Qualora sopraggiungano motivi di pubblico interesse che non rendono più attuabile l'occupazione o che rendono la stessa attuabile in modo diverso da quello indicato nel presente atto il Comune può, in qualsiasi momento, revocare o modificare il provvedimento di concessione.**

**Il Sindaco può, per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della collettività, sospendere temporaneamente gli effetti del presente atto di concessione.**

**Il concessionario, con apposita comunicazione diretta al competente Ufficio comunale, può rinunciare all'occupazione ed al relativo provvedimento di concessione.**

**Gli atti di revoca, modifica e sospensione della concessione non danno diritto al concessionario ad alcun indennizzo o risarcimento di eventuali danni.**

**Il concessionario decade dalla presente concessione se:**

- viola norme di leggi e di regolamenti in materia;**
- realizza l'occupazione o utilizza l'area o lo spazio in modo difforme dalle prescrizioni del presente atto di concessione;**
- viola gli obblighi posti a suo carico dal presente atto e/o dal Regolamento.**

**IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO**

**f.to Rag. Rachele Mastrantoni**

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata in elenco all'albo pretorio e vi resterà per 15 giorni consecutivi dal **31 MAR. 2011**;

■ non comportando spesa, non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario e sarà esecutiva dal momento della sua sottoscrizione.

A norma dell'art. 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è la rag. Rachele Mastrantoni e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773/912219).

Priverno, lì 30/3/2011

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO  
f.to Rag. Rachele Mastrantoni

La copia è conforme all'originale  
Priverno lì 29/3/2011  
Il Responsabile del dipartimento  
Rag. Mastrantoni Rachele